

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 1

1. E' costituita l'Organizzazione di volontariato in forma di associazione non riconosciuta ai sensi della Legge n° 266 del/'11 agosto 1991 e della Legge Regionale n°22 del 7 giugno 1994, ente non commerciale ai sensi della Sezione I del Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997 denominata:

"Organizzazione di volontariato PantelleriaBau ETS" che in seguito sarà denominata "Organizzazione".

L'Organizzazione ha sede in Pantelleria (TP) in Via del Santuario 37.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associative alla vita dell'Organizzazione stessa.

2.L'acronimo ETS sarà integrato nella denominazione dell'Organizzazione successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e sarà quindi spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART. 2

La durata dell'Organizzazione è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 DICEMBRE 2100 con possibilità di proroga o di eventuale anteriore scioglimento mediante apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Sicilia.

L'Organizzazione può inoltre aderire, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ART. 3

L'Organizzazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità: la lotta al randagismo, la tutela e la salvaguardia degli animali al fine di assicurare loro ottimali condizioni di vita nel rispetto delle loro specifiche caratteristiche etologiche, nonché la diffusione di una cultura del benessere animale e di una cultura ambientalista.

ART. 4

L'Organizzazione intende realizzare i propri scopi attraverso molteplici attività, in particolare:

- promozione di campagne di sterilizzazione anche attraverso specifici accordi e/o convenzioni con Enti e soggetti privati;
- promozione delle adozioni degli animali abbandonati;
- gestione di canili e rifugi per il ricovero di animali abbandonati in attuazione della Legge 14 agosto 1991 n°281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e della Legge Regionale Sicilia n.15 del 2000 e loro modifiche;
- assunzione, in dipendenza di accordi o convenzioni ai sensi dell'Art. 7 Legge 266/91 con enti pubblici, enti territoriali e soggetti privati, della gestione di canili e rifugi consortili e non;
- d'intesa con le autorità sanitarie locali, ai sensi della legge n.281/91 e della legge regionale 15/2000, gestione delle colonie di gatti che vivono all'aperto assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza;
- sensibilizzazione della collettività alla prevenzione del randagismo e alla tutela dell'animale;
- divulgazione ed informazione sulle ottimali condizioni di vita degli animali;
- custodia anche a pagamento di cani di proprietà garantendone il servizio di pronto soccorso, ai sensi della legge n.281/91;
- Organizzazione di manifestazioni e attività divulgative sui temi della tutela ambientale e del benessere degli animali;
- collaborazione con altre associazioni animaliste per il perseguimento delle finalità generali dell'Organizzazione;
- collaborazione con istituti di istruzione superiore per lo svolgimento dei percorsi di PCTO;

- collaborazione con U.E.P.E. di Trapani o di altre città siciliane per lo svolgimento del servizio di messa alla prova;

- organizzazione di attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, in osservanza delle norme vigenti.

L'Organizzazione potrà svolgere qualunque altra attività diversa, secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Le precedenti attività non potranno mai assumere carattere di prevalenza rispetto a quelle svolte normalmente dall'Organizzazione nel perseguimento del suo scopo. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Organizzazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale, come indicato dal Codice del Terzo Settore, art.5, comma 1:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

TITOLO III
SOCI
SEZIONE I
AMMISSIONE, DIRITTI, OBBLIGHI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Organizzazione, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività dell'Associazione ed abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa, e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Non possono essere soci coloro che svolgono attività professionali o ludiche contrastanti con il principio del rispetto degli animali e della natura a meno che tali attività siano svolte per necessità lavorativa alle dipendenze di aziende che operano in detti ambiti. Altresì non possono essere soci coloro i quali sono stati condannati per reati contro la persona, gli animali, il patrimonio e l'ambiente.

Tutti i soci hanno diritto di voto nelle Assemblee degli Associati sia ordinarie sia straordinarie su ogni punto dell'ordine del giorno comprese le modificazioni del presente Statuto e l'elezione dei membri degli organi dell'Organizzazione.

Durante la vita, all'atto di scioglimento, cessazione o scadenza dell'Organizzazione nessun socio può chiedere la divisione del Fondo Sociale o il rimborso delle quote associative sottoscritte e versate.

Le quote associative e gli eventuali contributi non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili. Il Consiglio Direttivo determina annualmente, con apposito regolamento, il valore della quota associativa.

ART. 6

L'Organizzazione si compone di due categorie di soci:

- Ordinari: che aderiscono all'Organizzazione versando una quota una tantum stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Operativi o volontari: che aderiscono all'Organizzazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota una tantum stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, ordinari e operativi, godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

L'aspirante socio dovrà ricevere copia dello Statuto e del regolamento generale. I soggetti che intendono far parte dell'Organizzazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. L'ammissione di un nuovo socio è preceduta da un colloquio atto a stabilire la reale aderenza agli scopi statutari ed al profilo dell'organizzazione.

Possono essere soci:

- persone fisiche che partecipano o sostengono le attività sociali e sottoscrivono una quota il cui ammontare è determinato dal regolamento di cui all'art. 5;
- persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia prevista la sottoscrizione di quote in Associazioni.

Ogni socio è iscritto in apposito libro tenuto dal Consiglio Direttivo denominato Libro dei Soci. Sull'accoglimento della domanda di ammissione del socio decide il Consiglio Direttivo con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto. Il nuovo ammesso deve versare la quota sottoscritta.

ART.7

Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Organizzazione.

Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata;
- indicazione dell'importo della quota sottoscritta che non potrà in ogni caso essere inferiore al limite fissato dal Regolamento di cui all'art. 5;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto Sociale e del regolamento generale;
- impegno ad osservare le disposizioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di sottostare alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Trattandosi di persona giuridica o ente collettivo la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal presidente pro tempore e deve contenere:

- indicazione della denominazione o ragione sociale e della sede;
- indicazione della quota sottoscritta che non potrà comunque essere inferiore al limite fissato dal regolamento di cui all'art. 5;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto Sociale e del regolamento generale.
- impegno di osservare le disposizioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di sottostare alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- l'estratto della deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione;
- il nome ed il cognome del delegato che rappresenta l'ente socio.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri, in particolare, sono tenuti:

- al versamento della quota sottoscritta;
- ad osservare lo Statuto e le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli associati o dal Consiglio Direttivo;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente a/l'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti da eventuale regolamento approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

_. I soci hanno il diritto di:

- partecipare all'attività dell'Organizzazione e usufruire di tutti i servizi offerti;

- votare le delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie; votare, purchè iscritto nel libro soci da almeno un mese, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ad eleggere gli organi amministrativi dell'azione stessa; conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- proporsi quale candidato per gli organi dell'Organizzazione;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di controllo competente sul libro sociale stesso.

SEZIONE II

RECESSO ED ESCLUSIONE

ART. 8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e causa di morte.

ART. 9

Il Socio può recedere:

- quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso ha effetto da/l'annotazione sul Libro dei Soci.

ART. 10

Il Socio è escluso:

- quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Organizzazione, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto associativo;
- quando si renda colpevole di gravi inadempimenti nello svolgimento di attività rientranti nello scopo sociale;
- quando, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota associativa o di eventuali altri debiti contratti ad ogni titolo con l'Organizzazione;
- quando svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;

- quando è condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati contro la persona, gli animali, il patrimonio e l'ambiente;
- quando arrechi gravi danni all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini;
- per inattività prolungata.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea; essa ha effetto dall'iscrizione sul Libro dei Soci.

ART. 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tranne quando il socio viene escluso per morosità o per inattività prolungata. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato, il quale, entro 60 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Organizzazione.

Tutte le controversie che potrebbero insorgere tra i soci e l'Organizzazione in merito ai provvedimenti di cui sopra sono composte in arbitri a norma dell'art. 36 del presente Statuto; in tali casi l'efficacia delle deliberazioni è sospesa sino alla pronuncia del collegio arbitrale.

ART. 12

La morte del socio estingue il rapporto associativo. La qualità di socio non è ereditaria.

ART. 13

I soci receduti, esclusi e defunti non hanno alcun diritto sul Fondo Sociale. Le quote associative non sono rimborsate.

SEZIONE III VOLONTARI

ART. 14

Ogni socio dell'Organizzazione persegue gli scopi sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito attraverso l'Organizzazione stessa.

I volontari hanno diritto al rimborso delle spese a piè di lista per i servizi prestati secondo apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti i volontari, stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.

I soci volontari operativi hanno diritto alla copertura assicurativa per gli infortuni incorsi durante lo svolgimento dei servizi, nonché per eventuali danni cagionati a terzi.

ART. 15

Ogni volontario ha l'obbligo di svolgere i servizi che gli vengono assegnati con la diligenza ragionevolmente richiesta alla persona media tenuto conto delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto.

In ogni caso sono richiesti al volontario alcuni requisiti essenziali che sono: affidabilità, puntualità, diligenza, senso di responsabilità verso gli impegni assunti.

Apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli associati determina i livelli di competenze richiesti per ogni tipo di servizio o gli eventuali turni di svolgimento ed anche le modalità da seguire nel caso in cui il volontario si trovi impossibilitato per cause di forza maggiore a/l'espletamento delle proprie mansioni.

I volontari non possono ricevere a nessun titolo dall'Organizzazione compensi o altri benefici per i servizi svolti nel perseguimento dello scopo sociale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE, LIBRI SOCIALI E CONTABILI, BILANCIO

ART. 16

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote associative;
- 2) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
- 3) fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- 4) contributi degli aderenti;
- 5) contributi da privati;
- 6) contributi dello Stato, enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 7) contributi di organismi internazionali;

- 8) donazioni e lasciti testamentari;
- 9) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 10) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 11) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 17

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo deve inoltre predisporre una Relazione in cui espliciti chiaramente:

- i criteri utilizzati nella redazione dell'inventario e del rendiconto;
- i criteri e le linee guida impiegati nella gestione sociale;
- il livello di conseguimento degli scopi statutari;
- i prevedibili sviluppi delle attività intraprese o progettate.

Ogni anno, entro il trenta aprile, si riunisce l'Assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio consuntivo e, se redatto, preventivo.

Il Bilancio consuntivo, preventivo e le relative relazioni rimarranno depositati presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea e potranno essere visionati da chiunque vi abbia interesse.

ART. 18

1. Il Consiglio Direttivo deve registrare in apposito libro le partite contabili attive e passive relative ad ogni affare sociale. Ogni scrittura deve rappresentare l'effettivo ammontare delle partite incassate e pagate con l'indicazione del Nome e Cognome o Ragione Sociale di colui dal quale o a favore del quale le somme sono state incassate o pagate. Ogni scrittura deve essere redatta secondo corretti principi contabili.

In ogni caso il Consiglio Direttivo deve adottare i metodi di contabilizzazione imposti dalla normativa vigente.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associate entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

ART. 19

I libri sociali sono:

- a) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati dove sono riportate tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea a norma del presente Statuto;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo dove sono riportate le deliberazioni del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto;
- c) il libro dei Soci dove sono annotati i dati personali di ogni socio e gli eventuali provvedimenti di decadenza, esclusione e recesso a norma del presente Statuto;
- d) il libro degli Inventari dove sono riportati i rendiconti preventivi e consuntivi, gli inventari e le relative relazioni a norma del presente Statuto;
- e) il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti - se nominato - dove sono riportate le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti a norma del presente Statuto.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori dei conti.

I libri sociali sono da considerare pubblici ai sensi e nei limiti richiesti dalle vigenti normative sulle associazioni di volontariato.

ART. 20

1. E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. L'Organizzazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
ART. 21

Gli organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti se nominato dall'Assemblea degli associati.

SEZIONE I
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART. 22

L'Assemblea degli associati, organo sovrano dell'Organizzazione, è ordinaria o straordinaria.

La convocazione è effettuata dal Consiglio Direttivo tramite:

- avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo di convocazione, la data della prima e della seconda convocazione fissata almeno due ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede socia/e almeno dieci giorni prima dell'adunanza; oppure:
- mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di necessità o urgenza straordinaria l'avviso di convocazione può essere effettuato, con le modalità sopra previste, 3 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata, quando le circostanze lo richiedano, su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché all'interno del territorio regionale dove ha sede l'Organizzazione.

ART. 23

L'Assemblea ordinaria :

- approva il rendiconto consuntivo e preventivo e /'inventario;
- provvede alla nomina delle cariche sociali, incluso il presidente; il presidente ed il vicepresidente, così come il Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni e possono sempre essere rieletti;
- approva il regolamento generale previsto dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, se nominato;
- ratifica le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia di esclusione;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Organizzazione;
- delibera su tutti gli argomenti attinenti all'oggetto sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può riunirsi quando particolari circostanze lo richiedano e quando sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da almeno il 10% dei soci.

Nei casi previsti dal comma precedente l'Assemblea degli associati deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta di convocazione.

ART. 24

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulla proroga della durata de/l'Organizzazione, sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- modifica il presente Statuto;
- nomina i liquidatori e ne definisce i poteri;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 25

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti la metà dei soci più uno e le deliberazioni sono valide se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono valide se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno tre quarti dei soci e le deliberazioni sono valide se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono valide se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Organizzazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associate aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del Fondo Sociale è comunque necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto ed il voto favorevole di tutti i presenti.

Le votazioni sono effettuate con il sistema dell'alzata di mano tranne che la discussione verta sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti oppure riguardi la persona di un socio: in questi casi si procederà a scrutinio segreto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi in collegamento

audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 26

Hanno diritto di voto nelle assemblee tutti i Soci iscritti nell'apposito libro almeno trenta giorni prima la data di convocazione dell'Assemblea (si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile).

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta. Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato e ha un solo voto. Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

ART. 27

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un Segretario. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di assemblea e inserirlo nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

SEZIONE II CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 28

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a otto membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i soci.

Durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

I Consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso tranne il rimborso delle spese sostenute e documentate per conto dell'Organizzazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Nella prima riunione i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e un Vice Presidente se non sono già stati nominati dall'Assemblea.

Il funzionamento del Consiglio Direttivo è disciplinato da un regolamento interno, approvato da tutti i membri del Consiglio Direttivo

ART. 29

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga utile, quando ne sia stata fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, preventivo e a/l'ammontare della quota associativa annuale.

La convocazione è effettuata a mezzo di email da spedirsi o recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con ogni mezzo effettivamente idoneo affinché tutti i Consiglieri ne siano informati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dalla persona che ha maggiore anzianità all'interno dell'Organizzazione.

Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se adottate a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In caso di parità di voti si procede a nuova discussione e deliberazione. Se permane la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 30

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Organizzazione. A titolo esemplificativo spetta al Consiglio Direttivo:

- a) redigere i rendiconti consuntivi, preventivi e le relative relazioni;
- b) reperire i fondi per il perseguimento degli scopi sociali;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) approntare il regolamento generale previsto dal presente Statuto e da sottoporre all'Assemblea;
- e) emanare, modificare, revocare, nell'ambito delle proprie competenze il regolamento interno;
- f) deliberare circa l'ammissione degli associate e, nel caso, motivarne il rigetto;
- g) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- h) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associate per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione verificando l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, promovendone la modifica nel caso in cui se ne presenti la necessità.

Il Presidente inoltre è autorizzato a:

- a) riscuotere pagamenti di qualsiasi natura e titolo rilasciando liberatorie e quietanze;
- b) nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Organizzazione innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in ogni grado di giudizio;
- c) delegare tutti o parte dei propri poteri, previa delibera del Consiglio Direttivo, al Vice Presidente o ad uno dei Consiglieri, nonché, con procura speciale, ad uno o più dipendenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

SEZIONE III

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 33

Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri, che abbiano comprovata esperienza in materia contabile e fiscale, eletti da/l'Assemblea anche tra non soci. Durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il collegio dei revisore dei conti è responsabile nei confronti di terzi e nei confronti dell'associazione stessa delle proprie deliberazioni.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere sostituiti dal/' caso di gravi comprovate inadempienze.

I Revisori dei conti non hanno diritto ad alcun compenso tranne il rimborso delle spese sostenute per conto de/l'Organizzazione nell'esercizio delle loro mansioni.

ART. 34

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- controlla/l'amministrazione dell'Organizzazione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- accerta la necessaria corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri contabili e delle scritture;
- partecipa alle riunioni delle Assemblee e su richiesta del Presidente o di chi ne fa le veci a quelle del Consiglio Direttivo;
- vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- convoca l'Assemblea degli associati in caso di inerzia da parte del Consiglio Direttivo;
- valuta la congruità dei criteri utilizzati dal Consiglio Direttivo nella compilazione del rendiconto consuntivo e dell'inventario;
- redige la relazione da sottoporre all'Assemblea degli associati in sede di approvazione del rendiconto consuntivo contenente le determinazioni assunte ai sensi della lettera precedente;
- provvede in ogni momento ad ispezionare e controllare la contabilità de/l'Organizzazione e la congruità dell'esistenza di cassa. Tali controlli possono essere effettuati anche dai singoli Revisori disgiuntamente.

Di ogni ispezione effettuata il Collegio dei Revisori dei conti redige verbale da iscriversi nel libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 35

Il Revisore dei conti che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni su cinque del Collegio dei Revisori dei conti decade dall'ufficio.

TITOLO VI

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 36

Ogni controversia che dovesse insorgere fra i Soci e l'Organizzazione o fra i Soci reciprocamente per questioni dipendenti direttamente o indirettamente

dal presente Statuto o dal vincolo associativo sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti e il terzo d'accordo tra le parti stesse. In caso di disaccordo il terzo componente è nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il collegio arbitrale, sentite oralmente le parti ed assunte le eventuali prove documentali, giudicherà secondo equità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37

In caso di scioglimento, cessazione o scadenza dell'Organizzazione l'Assemblea degli associati nomina i liquidatori stabilendone i poteri.

Il Patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n.117.

ART. 38

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di enti del Terzo Settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.